

APPALTO SPECIFICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE PER IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO

ACCORDO QUADRO DI CUI ALL’ART. 54 DEL D.LGS. N. 50/2016, AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI CONNETTIVITÀ ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AGLI ENTI ED ALLE
AZIENDE PUBBLICHE DEL TERRITORIO REGIONALE DELLA COMMUNITY NETWORK
RETE TELEMATICA DELLA REGIONE MARCHE

LOTTO N. 1

LOTTO	CIG ACCORDO QUADRO	CPV	Servizio
LOTTO 1	7924299A65	72318000-7	Servizi di Trasporto Dati su Portante Elettrica ed Ottica e relative opzioni

TRA

_____, con sede legale in _____, e domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, n. _____, in persona del _____, Dott.ssa/Dott. _____, giusta deliberazione della _____ n. _____, in data _____, (nel seguito per brevità anche Amministrazione)

E

L’operatore economico _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (nel seguito per brevità anche Fornitore);

PREMESSE

1. con decreto del dirigente della SUAM n.° 45 del 30/05/2019 è stata avviata la procedura ristretta articolata in 5 lotti numerati da 1 a 5, per la fornitura di servizi di connettività alle pubbliche amministrazioni, agli enti ed alle aziende pubbliche del territorio regionale della community network rete telematica della Regione Marche, mediante accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 50/2016
2. con decreto del dirigente della SUAM n.° 74 del 09/04/2020 previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, è stato provveduto alla conclusione dell'Accordo Quadro per il lotto in oggetto
3. con lettera di invito del / / codesta Amministrazione ha attivato rilancio competitivo tra gli operatori aggiudicatari del presente lotto dell'Accordo Quadro utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
4. il fornitore economico è risultato aggiudicatario con un numero di punti tecnici e di punti economici corrispondenti ad uno sconto del %
5. il Fornitore conferma di disporre dell'organizzazione e delle attrezzature necessarie per garantire la prestazione assunta alle condizioni indicate nei documenti di gara e nell'offerta presentata
6. il Fornitore riconosce espressamente che l'assunzione dell'appalto alle condizioni offerte è effettuata con piena conoscenza e consapevolezza del presente atto e dei documenti di gara, nessuno escluso;
7. il Fornitore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Appalto Specifico alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti fermo restando l'impegno già assunto nella sottoscrizione dell'Accordo Quadro;
8. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Appalto Specifico, nonché dagli ulteriori atti della procedura, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
9. il fornitore ha presentato idonea garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del Codice
10. (se del caso) il fornitore ha presentato idonea copertura assicurativa
11. il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente Appalto Specifico, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Appalto Specifico.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1. Definizioni

1. Nell'ambito del presente Appalto specifico, si intende per:

- a) **Accordo Quadro:** il contratto di Accordo Quadro, comprensivo di tutti i documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla Regione Marche, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
- b) **Amministrazioni aderenti:** la Regione Marche e le altre pubbliche amministrazioni, gli enti e le aziende pubbliche del territorio regionale aderenti alla Community Network RTRM, ivi inclusa la presente Amministrazione;
- c) **Contraente pubblico:** Amministrazione e Amministrazioni aderenti;
- d) **Fornitore:** l'operatore economico aggiudicatario del presente appalto specifico a seguito di rilancio competitivo;
- e) **Appalti Specifici:** contratti che si perfezionano con la ricezione dell'Ordinativo Principale di Fornitura da parte del Fornitore, individuato, tra gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro mediante rilancio del confronto competitivo, in relazione alle specifiche esigenze delle Amministrazioni aderenti, secondo la disciplina del presente atto e degli atti posti a base della procedura;
- f) **Ordinativo Principale di Fornitura:** l'atto inviato dalle Amministrazioni aderenti al Fornitore, individuato sulla base di quanto innanzi previsto, con il quale le stesse affidano il singolo Appalto Specifico.

1. Le espressioni riportate negli elaborati citati nel presente Appalto Specifico o negli allegati allo stesso, hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi elaborati o allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Appalto Specifico disponga diversamente.

ARTICOLO 2. Valore delle premesse, degli elaborati, degli allegati e norme regolatrici

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Appalto Specifico.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Appalto Specifico:

- Il Capitolato tecnico e relativo allegato denominato “Livelli di servizio e penali” dell’accordo Quadro;
- Offerta tecnica dell’accordo quadro
- Offerta Economica e relativo foglio di calcolo dell’accordo quadro.
- Offerta Tecnica dell’appalto specifico;
- Offerta economica dell’appalto specifico

3. Il presente Appalto Specifico è regolato, in via gradata:

- I. dal contenuto dell’Appalto Specifico e dei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Appalto Specifico;
- II. dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito indicato anche come Codice;
- III. dalle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
- IV. dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l’Amministrazione e per le Amministrazioni aderenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente atto;
- V. dalle norme in materia di Contabilità dell’Amministrazione;
- VI. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- VII. dal Patto di Integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

4. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Appalto Specifico e relativi allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta contenga, a giudizio dell’Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Appalto Specifico e relativi allegati.

4. Le clausole ivi contenute sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

5. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Appalto specifico e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il presente atto e relativi allegati, l'Amministrazione, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

ARTICOLO 3. Soggetti e Oggetto dell'Appalto Specifico

1. Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si definisce il seguente ambito soggettivo:

- **responsabile del procedimento** dell'appalto specifico: Persona fisica designata dall'Amministrazione, che si occuperà dei rapporti con il Fornitore per tutti gli aspetti concernenti la gestione ed il coordinamento delle attività del presente atto
 - **direttore dell'esecuzione**: Persona fisica designata dall'Amministrazione, quale responsabile dei rapporti con il Fornitore in fase di esecuzione di Appalto Specifico. Al presente atto si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
2. Oggetto del presente atto è la prestazione dei servizi costituenti il lotto in oggetto secondo la specifica disciplina descritta nei predetti elaborati denominati Capitolato tecnico e relativo allegato "Livelli di servizio e penali", Offerta Tecnica e Offerta Economica e relativo foglio di calcolo, per l'importo massimo complessivo di euro [REDACTED] oltre IVA.
3. Il Fornitore si impegna a mantenere fermo, per tutta la durata del presente atto ogni impegno assunto con l'offerta presentata per la conclusione dell'Accordo Quadro e dell'appalto specifico.

9. Nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento, le Amministrazioni aderenti, ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del Codice, provvedono in corso d'esecuzione dell'Ordinativo Principale di Fornitura alle verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto specifico. A tal fine le Amministrazioni stesse accertano in corso d'opera che le prestazioni oggetto del contratto specifico siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

ARTICOLO 4. Durata

1. Il presente Appalto specifico ha una durata di 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi.

ARTICOLO 5. Prezzi e servizi

1. I servizi oggetto dovranno essere eseguiti dal Fornitore con le modalità stabilite nell'Accordo Quadro, nel relativo Capitolato tecnico e relativo allegato "Livelli di servizio e penali", nell'Offerta Tecnica e nell'Offerta Economica e relativo foglio di calcolo, **come eventualmente modificate in sede di rilancio competitivo**. Il servizio dovrà essere erogato nel rispetto dei prezzi/sconti offerti in sede di appalto specifico.

ARTICOLO 6. Luogo di esecuzione delle prestazioni

1. Le prestazioni saranno svolte presso la sede del fornitore e presso le seguenti sedi dell'amministrazione

ARTICOLO 7. Valutazione dei Rischi

2. L'amministrazione ha redatto il documento integrativo al Documento valutazione rischi standard da interferenze, riferito ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il presente appalto specifico;

ARTICOLO 8. Obbligazioni generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente atto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e relativi allegati,

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro e del presente Atto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni aderenti, assumendosene ogni relativa alea.

4. Il Fornitore si impegna espressamente a:

- a. impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del presente appalto specifico,

- b. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità delle forniture e dei servizi connessi alle norme previste nell'Accordo Quadro e nel presente contratto;
- d. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i livelli di servizi richiesti ed offerti, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e. osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
- f. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto specifico, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g. non opporre qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi affidati;
- h. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- i. adottare, le cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali ambienti in cui sono trattate informazioni classificate ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
- j. rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

5. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'esecuzione dei servizi eventualmente da svolgersi presso gli uffici dell'Amministrazione, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione o da terzi autorizzati.

6. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto;
10. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture o i servizi oggetto del presente atto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni aderenti.
11. Nel rispetto della normativa vigente, le forniture o i servizi oggetto del presente atto non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto l'Amministrazione può affidare le stesse forniture e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
12. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, con riferimento a tutti i subcontratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione dell'Appalto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto dovranno essere altresì comunicate

ARTICOLO 9. Verifica di conformità

1. L'Amministrazione si riserva di procedere ad effettuare la verifica di conformità delle prestazioni oggetto dell'Appalto Specifico, volta a certificare che le stesse siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico funzionale.
2. La verifica di conformità sarà svolta nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del Codice, nonché di quanto previsto decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
3. Le verifiche di conformità di cui al precedente comma si intendono positivamente superate solo se risulti che la prestazione è stata eseguita a regola d'arte ed i servizi siano risultati conformi alle prescrizioni degli atti tecnici ed amministrativi posti a base di gara, nonché all'offerta; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.

ARTICOLO 10. Importi dovuti e fatturazione

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore per la prestazione dei servizi oggetto sono pari a: .
Oltre IVA.
2. Tali corrispettivi si riferiscono alla prestazione eseguita a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Gli importi dovuti saranno corrisposti, previa fatturazione da parte del Fornitore, entro i termini di legge secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni aderenti.
4. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione aderente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del presente atto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio o alea. Sono fatte salve eventuali clausole revisionali introdotte con i singoli ordinativi principali di fornitura.
7. Il CIG – è
8. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti nelle fatture emesse sia dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate successivamente dal presente articolo.
9. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
10. Rimane inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
11. L'Amministrazione opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine dell'Ordinativo Principale di Fornitura e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

12. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
13. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
14. Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell'Accordo Quadro un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione aderente.
15. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere: se il pagamento da parte dell'Amministrazione aderente dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dall'Amministrazione direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo
16. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del Codice.
17. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura o la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente atto.
18. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente atto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione.
19. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di Fornitura, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del Codice. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla

Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto successivamente previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

20. Fermo l'ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.

ARTICOLO 11. Penalità

1. La prestazione dei servizi oggetto del presente accordo è soggetta al regime sanzionatorio di cui all'allegato al Capitolato tecnico dell'Accordo Quadro denominato "Livelli di servizio e penali", allegato al presente atto.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto.

3. In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. L'Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'Ordinativo Principale di Fornitura, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.

5. La richiesta o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

6. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi delle garanzie rilasciate dal fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione definitiva, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro 15 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione.

ARTICOLO 12. Garanzie

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione, il Fornitore medesimo ha prestato prestare una garanzia definitiva conforme alle vigenti disposizioni
2. La garanzia, rilasciata in favore dell'Amministrazione, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
3. La garanzia di cui al precedente comma è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'attuazione del presente atto.
4. La garanzia rilasciata copre tutti gli obblighi del Fornitore connessi, in generale, all'attuazione del presente atto a risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi. In particolare, per quanto non coperto dalla garanzia costituita in sede di Appalto specifico, la garanzia di cui al presente articolo copre tutto quanto già previsto nel contratto di Accordo Quadro

ARTICOLO 13. Risoluzione

1. In caso d'inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni lavorativi, che verrà assegnato a mezzo PEC, l'Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto l'appalto specifico e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:
 - a. il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - b. l'appalto specifico non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016;

- c. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione all'invito del presente appalto specifico, nonché per la stipula del presente atto;
- d. qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici;
- e. qualora il Fornitore, in esecuzione del presente Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
- f. qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione,
- g. fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- h. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- i. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione;
- j. applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dal presente appalto specifico;
- k. nei casi di cui agli articoli relative alla Verifica di conformità, agli Importi dovuti e fatturazione, alla Trasparenza, alla Riservatezza, al Divieto di cessione del contratto, ai Brevetti industriali e diritti d'autore,
- l. al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione),
- m. alla Tracciabilità dei flussi finanziari e al Subappalto del presente atto, nonché in ogni altra ipotesi prevista dal presente appalto specifico, dall'Accordo Quadro, dal Disciplinare di gara e dagli atti costituenti la documentazione di affidamento dell'Accordo Quadro;
- n. nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- o. nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

3. Inoltre, l'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione dell'Appalto Specifico sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
4. Nel caso in cui l'Amministrazione accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte rispettivamente con il presente atto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.
5. L'Amministrazione formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente atto, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del presente atto, l'Amministrazione assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione potrà risolvere il presente atto, fermo restando il pagamento delle penali.
7. In tutti i casi di risoluzione del presente atto, l'Amministrazione avrà diritto di escutere la garanzia definitiva prestata per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'atto risolto. Ove non sia possibile escutere la garanzia definitiva, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC o con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.
8. In ogni caso di risoluzione, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio o della fornitura in favore dell'Amministrazione aderente.

ARTICOLO 14. Recesso

1. Fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 ter e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011 e dal Capitolato tecnico, l'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal presente atto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa,
 - 1.2. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - 2.1. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del Codice;
 - 2.2. in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente appalto specifico.
 - 2.3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbia incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni lavorativi, da comunicarsi al Fornitore con PEC o lettera raccomandata a/r.
3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione aderente delle prestazioni eseguite, purché correttamente eseguite ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel precedente articolo 10, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

ARTICOLO 15. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Appalto Specifico
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai

contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del Codice.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Appalto specifico.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del Codice in caso di subappalto.
6. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del Codice), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
7. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone all'Amministrazione, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne le Amministrazioni ordinanti da qualsivoglia onere e responsabilità.
8. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5, del Codice, nel caso in cui l'Amministrazione ordinante riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del presente Appalto Specifico (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'art. 105 del medesimo decreto), l'Amministrazione provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori la Cassa edile.
9. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del fornitore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del presente Appalto Specifico, l'Amministrazione inviterà per iscritto

il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Fornitore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni lavorativi.

10. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore, oppure, ove previsto, il pagamento diretto ai subappaltatori ai sensi di legge, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta dell'Amministrazione sia stata formalmente contestata dal Fornitore, l'Amministrazione stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 16. Trasparenza

3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di Integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, allegato al presente atto.

ARTICOLO 17. Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Appalto specifico e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente atto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente atto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

ARTICOLO 18. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di

privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente appalto specifico, recuperando o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi o le forniture erogati.

ARTICOLO 19. Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione inerenti il presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di .

ARTICOLO 20. Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti dal fornitore vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere: trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara e l’esecuzione dell’Accordo, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici della medesima che si occupano di attività per fini di studio e statistici; comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione dell’Accordo, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;

- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalle specifiche disposizioni emanate.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, saranno diffusi tramite i siti internet Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dall’Amministrazione, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge

impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet _____, sezione "Amministrazione Trasparente".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione del contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è _____, con sede in _____ che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email _____@_____.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta o la sottoscrizione del presente Accordo, il legale rappresentante pro tempore del fornitore prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il fornitore si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte

2. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

3. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ARTICOLO 21. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, il procedimento di risoluzione verrà attivato di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene la facoltà di risoluzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla variazione qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
5. Il Fornitore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. tenuto a darne immediata comunicazione al contraente pubblico e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il contraente pubblico.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Il contraente pubblico verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di

subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che il contraente pubblico, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG e il CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché gli stessi vengano riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati del Fornitore medesimo riportando il CIG e il CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 22. Subappalto

[OPZIONE da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro in sede di Appalto specifico.

[OPZIONE da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 50% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Qualora il Fornitore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nel Contratto di Accordo Quadro.

ARTICOLO 23. Danni e responsabilità civile

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Restano ferme le disposizioni applicabili di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle

modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», nonché le eventuali ulteriori disposizioni convenute in sede di Appalto specifico.

ARTICOLO 24. Clausola finale

1. Il presente Appalto Specifico ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente atto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Ordinativi Principali di Fornitura (o di parte di essi) da parte dell'Amministrazione o delle Amministrazioni aderenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

_____, li _____,

FIRME DELLE PARTI _____,

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Soggetti e oggetto dell'Appalto specifico, Durata, Prezzi, luogo di esecuzione delle prestazioni, Valutazione dei Rischi, Obbligazioni generali del Fornitore, Verifica di conformità, Importi dovuti e fatturazione, Penalità, Garanzie, Risoluzione, Recesso, Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Trasparenza, Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Brevetti industriali e diritti d'autore, Foro competente, Trattamento dei dati personali, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, Tracciabilità dei flussi finanziari, Subappalto, Danni e responsabilità civile, Clausola finale.

_____, li _____,

FIRMA _____,